

COMUNE DI LIPARI  
ALBO PRETORIO  
RICEVUTO IL 31 MAR. 2020  
N. CRON. 880

## COMUNE DI LIPARI

“Eolie, Patrimonio dell’Umanità”  
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA



Ord. n. 51 del 31.03.2020

**OGGETTO: Ordinanza Contingibile e urgente per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

### IL SINDACO

**Ad integrazione della propria Ordinanza n. 48 del 20 Marzo 2020**

- Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “*Istituzione del servizio sanitario Nazionale*” e in particolare, l'art. 32 che dispone “Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni” nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale;
- Visto l'art. 107 del D. Lgss n. 112 del 31 marzo 1998;
- Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, sull'intero territorio nazionale";
- Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020 e nn°3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;
- Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 12 marzo 2020 e n. 6 del 19 marzo 2020 con le quali è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Visti i Decreti n°118 del 16.3.2020 e n°122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;
- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Considerata la necessità di prevedere misure da adottare nell'ambito di tutti i territori comunali al fine di uniformare l'esercizio di attività commerciali e di trasporto pubblico locale, nonché ulteriori adempimenti in materia di igiene e sanità;

- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
- Preso atto della nota dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 06 del 19 Marzo 2020

## ORDINA

**In via contingibile ed urgente e per motivi di igiene, sicurezza e sanità pubblica:**

- **È inibito l'ingresso nel Comune di Lipari ai venditori, e/o procacciatori d'affari, per il commercio al minuto, a domicilio e/o corrispondenza ed esportazione di prodotti alimentari surgelati, congelati e similari, di gelati e pasticceria nonché di prodotti alimentari in genere e delle relative attrezzature frigorifere.**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.


La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Lipari.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

La notifica alle Forze di Polizia presenti sull'isola.

*All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nell'art. 12 del cds.*

  
 IL SINDACO  
 (Marco Giorgianni)